Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 febbraio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1514.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia all'acquisto di un lotto di terreno per la costruzione di uno o più capannoni da destinare a magazzino di deposito di materiale fieristico ed altro di sua proprietà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 880/53, del 12 novembre 1960, e n. 286/19, del 20 marzo 1961, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia ha stabilito di acquistare un lotto di terreno per la costruzione di uno o più capannoni da destinare a magazzino di deposito di materiale fieristico ed altro di sua proprietà;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia è autorizzata ad acquistare dal dott. Luigi Spinola, di Roma, un lotto di terreno di mq. 2.400, sito in località «Madonna del Piano» del comune di Perugia, alle condizioni previste nelle deliberazioni n. 880/53, del 12 novembre 1960, e n. 286/19, del 20 marzo 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1515.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo all'acquisto di un lotto di terreno per la costruzione di un fabbricato da destinarsi a sede degli Uffici camerali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 165, del 20 aprile 1961, e n. 381, del 28 luglio 1961, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo ha stabilito di acquistare un lotto di terreno per la costruzione di un fabbricato da destinare a sede dei propri uffici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad acquistare dalla Società Costruzioni Ferroviarie e Meccaniche - S.A.C.F.E.M., di Arezzo, un lotto di terreno di mq. 1982, sito in Arezzo, all'angolo tra il viale Luca Signorelli e la via Giotto, alle condizioni previste nelle deliberazioni numero 165, del 20 aprile 1961 e n. 381, del 28 luglio 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1516.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova all'acquisto di vari immobili (ventidue magazzini) siti nel «Deposito franco» del porto di Genova, per conseguire la disponibilità dell'area su cui costruire la sede camerale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 778, del 5 settembre 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ha stabilito di acquistare vari immobili consistenti in ventidue magazzini, siti nel «Deposito franco», del porto di Genova, al fine di conseguire l'area occorrente, previa demolizione dei magazzini stessi, per la costruzione di un edificio da destinare a sede dei propri uffici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata ad acquistare, dai legittimi proprietari, gli immobili indicati nella deliberazione n. 778, del 5 settembre 1958, alle condizioni previste nella deliberazione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1517.

Erezione in ente morale dell'Associazione cattolica internazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma.

N. 1517. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione cattolica internazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1962, n. 4.

Abolizione dei coefficienti di compensazione sullo strutto e sul lardo importati dalla Francia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9 e 11 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione sullo strutto importato dalla Francia;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, col quale fu modificata la misura del coefficiente di compensazione sullo strutto importato dalla Francia e fu istituito un coefficiente di compensazione sul lardo della stessa provenienza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abolire i coefficienti di compensazione istituiti con i decreti-legge precitati essendo stati aboliti i premi di esportazione istituiti dalla Francia per detti prodotti che determinavano perturbazione al mercato nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero, per il tesoro e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione alla importazione del grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto), di origine e provenienza dalla Francia, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, col quale venne modificata la misura del coefficiente di compensazione sullo strutto anzidetto e istituito un coefficiente di compensazione all'importazione del lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1961.

Approvazione del regolamento per l'esercizio del Deposito franco gestito in Bari dalla S.p.A. Depositi portuali di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico di leggi sui Depositi franchi, approvato col regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1957, n. 365 e 26 maggio 1959, n. 554 con i quali la S.p.A. Depositi portuali, con sede in Bari, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Bari un Deposito franco;

Visto il regolamento per il suddetto Deposito franco proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari con deliberazione n. 620, del 30 maggio 1961;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esercizio del Deposito franco gestito in Bari dalla S.p.A. Depositi portuali proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura con deliberazione n. 620 del 30 maggio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1961

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(744)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.

Riconoscimento definitivo della stazione di soggiorno « Riviera della Versilia » (Lucca).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 23 marzo 1935, con il quale all'intero territorio dei comuni di Forte dei Marmi e di Viareggio, al territorio della frazione Marina del comune di Pietrasanta ed al territorio litoraneo del comune di Camaiore (Lucca) è stato riconosciuto, in via provvisoria, il carattere di stazione di soggiorno, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni;

Visto l'atto n. 2234 del 15 marzo 1956, con il quale l'Ente provinciale per il turismo di Lucca propone che ai territori suddetti venga confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Forte dei Marmi, di Viareggio, di Pietrasanta e di Camaiore, rispettivamente in data 12 aprile 1958, n. 58, 26 febbraio 1959, n. 19, 3 marzo 1958, n. 16, e 21 marzo 1958, n. 40;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 4 ottobre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno all'intero territorio dei comune di Forte dei Marmi e di Viareggio, al territorio della frazione Marina del comune di Pietrasanta ed al territorio litoraneo del comune di Camaiore, amministrati, per il conseguimento delle finalità turistiche, dalla Azienda autonoma di soggiorno « Riviera della Versilia », con sede in Viareggio (Lucca).

Il Prefetto di Lucca è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(572)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1962.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Credito Industriale Sardo - C.I.S.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto l'art. 21 dello statuto del Credito Industriale Sardo - C.I.S., Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Cagliari, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Ente medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del detto Organo per il prossimo triennio;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Giovanni Rivano e il dott. Michele Peynetti sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Credito Industriale Sardo - C.I.S., Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Cagliari.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Roma, addì 23 gennaio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(660)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1962.

Nomina degli esperti in seno al Consiglio di amministrazione per la Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1957, n. 1153, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina degli esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Rovigo;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

L'avv. Giannantonio Altieri ed il dott. Robusto Benvenuti sono nominati membri esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Rovigo.

Roma, addì 22 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(655)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1962.

Nomina dei membri del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 33 del vigente statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del detto Organo per il prossimo triennio 1961-63;

Viste le designazioni pervenute;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Sezione autonoma per lo esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Sindaci effettivi:

Dominici dott. Luigi, Paradiso dott. Michele, Paccagnella dott. Luigi.

Sindaci supplenti:

Finuola dott. Luigi, Oliva dott. Antonio, Maradei dott. Carmine.

I predetti sindaci resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Roma, addì 23 gennaio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(659)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1962.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del vigente statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della Sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del detto Organo per il prossimo triennio 1961-1963;

Viste le designazioni pervenute;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

gr. uff. dott. Mario Alberti, gr. uff. dott. Alfonso Di Paolo, dott. comm. Pasquale De Roberto, cav. del lav. Adelmo Della Casa, on. Luigi Carmagnola, dottor Aldo Cattaruzza, dott. Alessandro Baccaglini, professor Cesare Cosciani, dott. Arturo Rossignoli, dottor Renato Simoncini e dott. Paolo Grassi.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Roma, addì 23 gennaio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(658)

DECRETO COMMISSARIALE 1° agosto 1961.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Bolzano.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Ritenuto di dover ricostituire per il triennio 1961-1963 il Consiglio provinciale di sanità già nominato con proprio decreto n. 1102/III del 28 gennaio 1961, al fine di conformarne la composizione a quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le designazioni formulate dagli Organi ed Enti contemplati nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni proprie per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-1963, è composto dalle seguenti persone:

Presidente;

il Vice Commissario del Governo.

Membri;

il medico provinciale,
il veterinario provinciale,
il presidente del Tribunale civile e penale,
l'ingegnere capo del Genio civile,
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura,
il capo dell'Ispettorato del lavoro,
il direttore sanitario del Comando militare territoriale,
l'ufficiale sanitario di Bolzano,
Colombatti dott. Mariano, medico condotto di Bolzano;
il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi,
il direttore della sezione chimica del Laboratorio di igiene e profilassi,
il presidente dell'Ospedale civile di Bolzano.
il direttore sanitario dell'Ospedale civile di Bolzano;
Casanova prof. dott. Francesco, primario medico dell'Ospedale civile di Bolzano,
Polacco prof. dott. Ezio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Bolzano,
Schmidt dott. Franz, medico chirurgo,
Holzknecht dott. Emil, pediatra,
Jenni dott. Egmont, medico chirurgo,
Marchesani avv. dott. Gottfried, esperto in materie amministrative,
Wolgemuht dott. ing. Giuseppe, designato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Bolzano,
Bologna dott. ing. Dario, designato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Bolzano,
il presidente dell'Ordine dei medici della Provincia,
il presidente dell'Ordine dei farmacisti della Provincia,
il presidente dell'Ordine dei veterinari della Provincia,
il presidente del Collegio delle ostetriche della Provincia,
il presidente del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie vigilatrici dell'infanzia della Provincia,
Bubnich dott. Angelo in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
Savastano dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
Schmid dott. Franco, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario del Consiglio saranno disimpegnate dal dott. Vella Carmelo, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

Bolzano, addì 1° agosto 1961

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(668)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa idraulici Castenedolo, con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 gennaio 1962, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa idraulici Castenedolo, con sede in Brescia, composto dei signori:

Belli dott. Maurizio, presidente.

Bizzarini Giorgio e Guidetti Luigi, membri.

(285)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale 19 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 215, l'Amministrazione comunale di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(619)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 213, l'Amministrazione comunale di San Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(620)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 206, l'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 29.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(621)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 212, l'Amministrazione comunale di Casapulla (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(622)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 232, l'Amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(611)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 200, l'Amministrazione comunale di San Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.444.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somminisrtazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(614)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 231, l'Amministrazione comunale di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(615)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 229, l'Amministrazione comunale di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 38.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(610)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 216, l'Amministrazione comunale di Meldola (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(616)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 205, l'Amministrazione comunale di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(617)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 204, l'Amministrazione comunale di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.622.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(624)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 193, l'Amministrazione comunale di Altilia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(623)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Fontegreca (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(625)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 210, l'Amministrazione comunale di Puglianello (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(626)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 1° febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	620,95	620,97	620,99	620,90	621 —	621 —	621 —	621 —	621 —
$ Can.	593,69	593 —	592,75	593 —	592,75	593,25	592,85	593,30	593,25	593,10
Kr. Sv.	143,84	143,82	143,81	143,81	143,82	143,83	143,815	143,80	143,83	143,82
Kr. D.	90,21	90,18	90,20	90,19	90,20	90,19	90,20	90,20	90,19	90,20
Kr. N.	87,16	87,09	87,13	87,13	87,15	87,15	87,1375	87,15	87,15	87,15
Fr. Sv.	120,31	120,32	120,30	120,31	120,20	120,29	120,31	120,25	120,29	120,28
Fol.	171,98	171,87	171,83	171,82	171,90	171,88	171,84	171,80	171,97	171,90
Fr. B.	12,46	12,476	12,4775	12,4775	12,475	12,47	12,4755	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,73	126,70	126,72	126,70	126,70	126,70	126,71	126,70	126,70	126,65
Lst.	1746,29	1746,15	1746,15	1746,05	1745,75	1746 —	1746 —	1746,05	1746 —	1745,85
Dm. occ.	155,41	155,42	155,415	155,41	155,35	155,36	155,3975	155,40	155,36	155,40
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,0325	24 —	24,04	24,03375	24,02	24,03	24,035
Escudo Port.	21,77	21,75	21,73	21,76	21,70	21,76	21,76	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli del 1° febbraio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,35
Id 5 % (Riforma fondiaria)	99,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,45
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	103,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,995
1 Dollaro canadese	592,925
1 Franco svizzero	143,812
1 Corona danese	90,195
1 Corona norvegese	87,134
1 Corona svedese	120,31
1 Fiorino olandese	171,83
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,705
1 Lira sterlina	1746,025
1 Marco germanico	155,404
1 Scellino austriaco	24,033
1 Escudo Port.	21,76

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione (decreto ministeriale 15 settembre 1961).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, che apporta modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo d'età previste dal settimo comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio.

Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati o di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, numero 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservata o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dei territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

l) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31):

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4) salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1954, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi

fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa.

6) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1959, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2, salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non impugnabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione della firma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio, oppure di carta di identità rilasciata dal Comune o di porto d'arma o di patente automobilistica o di passaporto. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale - concessione speciale « C » - se dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di

mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto amministrativo e diritto costituzionale.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto civile;
b) economia politica e scienze delle Finanze;
c) elementi di diritto penale (la legge penale: Codice e leggi complementari, la legge penale nel tempo e nello spazio. il reato in generale; delitti e contravvenzioni, dolo e colpa; le pene; nozioni di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione);
d) elementi di procedura penale (nozioni del processo penale, azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze);
e) nozioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Esito delle prove di esame.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione di documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti poltici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 200, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri;

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere degli Uffici del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente articolo 7).

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o, d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico

nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte alle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartengono alle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8.

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova consiglieri di terza classe nel ruolo della carriera del personale direttivo degli Uffici del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'Ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione d'esame.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta secondo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, primo comma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1961
Registro n. 11, *foglio n.* 110. — BARONE

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - via Flavia, 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cento posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro riservato a laureati in giurisprudenza, in scienze politiche ed in scienze economiche.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza (o in scienze politiche o in scienze economiche) in data . . . . . . presso l'Università di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (secondo i casi. di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

(Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Visto, *il Ministro*: SULLO

(12)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Asti (classe 1ª).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 luglio 1961, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Asti (classe 1ª);

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Asti (classe 1ª), nell'ordine appresso indicato:

1. Vucusa dott. Riccardo	punti	82,96	su 132
2. Merolli dott. Rocco	»	80,62	»
3. Calabro Vincenzo	»	80 —	»
4. Succi Cimentini dott. Flobert	»	79,58	»
5. Campanelli dott. Giovanni	»	77,66	»
6. Giambitto dott. Giuseppe	»	76,27	»
7. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	75,05	»
8. Napolino dott. Francesco	»	74,87	»
9. Zaffarano dott. Michele	»	74,82	»
10. Zuanni dott. Federico	»	73,92	»
11. Vasta dott. Rosario	»	73 —	»
12. Di Santo dott. Angelo	»	70,50	»
13. Nobile Cosimo	»	69 —	»
14. Di Conza dott. Beniamino	»	67,55	»
15. Albi Marini dott. Muzio	»	62,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1962

p. Il Ministro: BISORI

(563)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 836, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 96/P.2.1.1. in data 6 novembre 1961, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il direttore centrale Tomasini dott. prof. Lorenzo è nominato presidente della Commissione esaminatrice del citato concorso a duecento posti di capo gestione in prova, in sostituzione del pari qualifica Papa dott. Pietro impossibilitato ad espletare l'incarico per motivi di servizio.

Roma, addì 18 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(571)

Diario della prova scritta del concorso a centocinquanta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al Compartimento di Roma, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo « stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1961, n. 3670, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al Compartimento di Roma;

Delibera:

La prova scritta del pubblico concorso a centocinquanta posti di cantoniere, citato nelle premesse, avrà inizio il 1° marzo 1962 in Roma, presso la Sala conferenze - Stazione Roma-Termini, via Giolitti n. 34.

Roma, addì 26 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(680)

Variazione della graduatoria di merito del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1956.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 16 ottobre 1959, numero 2026, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 38 bilancio Trasporti, foglio n. 10, con il quale sono state approvate le graduatorie compartimentali di merito del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con decreto ministeriale 25 luglio 1956, n. 652;

Visto che i nominati Angeletti Ornello, Baldoni Franco, Bongelli Giuseppe, Cameranesi Luigi, Cristofani Giuseppe, Moriconi Marcello, Minnozzi Benedetto, Rondina Elio, Patrignani Pio e Vannicola Vincenzo hanno presentato entro il termine loro fissato dalla Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Ancona il prescritto documento comprovante la propria condizione di orfano di guerra e che tale loro requisito non è stato indicato nella graduatoria di merito di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale numero P.2.1.1.218 del 15 novembre 1961;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Nella graduatoria di merito del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, approvata con l'art. 1 del decreto ministeriale 16 ottobre 1959, n. 2026, a fianco dei sottoindicati nominativi è aggiunta l'annotazione « orfano di guerra »:

1. Vannicola Vincenzo (615° graduatoria di merito del Compartimento di Ancona);
2. Bongelli Giuseppe (815° graduatoria di merito del Compartimento di Ancona);
3. Cristofani Giuseppe (1122° graduatoria di merito del Compartimento di Ancona);
4. Angeletti Ornello (1611° graduatoria di merito del Compartimento di Ancona);
5. Rondina Elio (1620° graduatoria di merito del Compartimento di Ancona);
6. Patrignani Pio R. (1712° graduatoria di merito del Compartimento di Ancona);
7. Baldoni Franco (1732° graduatoria di merito del Compartimento di Ancona);
8. Cameranesi Luigi (1762° graduatoria di merito del Compartimento di Ancona);
9. Moriconi Marcello (1888° graduatoria di merito del Compartimento di Ancona);
10. Minnozzi Benedetto (2157° graduatoria di merito del Compartimento di Ancona).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1961
Registro n. 44 bilancio Trasporti, foglio n. 91. — BONOMI

(565)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a quarantadue posti di segretario tecnico in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 3 del 15 febbraio 1962, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 dicembre 1961, n. 1911, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico a quarantadue posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con i decreti ministeriali n. 6040 dell'11 maggio 1960 e n. 2403 del 14 dicembre 1960.

(564)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1959.

La graduatoria generale di merito del concorso per esami a centottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1959, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte II, n. 50 del 14 dicembre 1961.

(644)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1959.

La graduatoria generale di merito del concorso per esami a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1959, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte II, n. 50, del 14 dicembre 1961.

(645)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1314 del 12 maggio 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1960;

Visto il decreto n. 2990 del 16 ottobre 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1. Ludovici Carmina . . . punti 64,228
2. Di Corpo Anna . . . » 59,561
3. Sabbatini Fermina . . . » 57,592
4. Capulli Maria Luisa . . . » 55,764
5. Ricci Bice . . . » 55,363
6. Sbattella Giuseppina . . . » 55,167
7. Gioia Emma . . . » 54,405
8. D'Ovidio Sestina . . . » 54,400
9. Marchesani Mimma . . . » 54,025
10. Di Sabatino Gaetanella . . . » 53,573
11. Iafrate Luigia . . . » 53,495
12. Sampietro Paola . . . » 53,492
13. Sciotti Orelia . . . » 52,725
14. Mazzocco Elisabetta . . . » 52,051
15. Ciccarella Zea . . . » 51,551
16. Capulli Angela . . . » 51,228
17. Di Girolamo Caterina . . . » 50,775
18. Tirabassi Irma . . . » 50,400
19. Di Sano Norma . . . » 50,355
20. Rosa Irma . . . » 49,663
21. Mastrodicasa Anna . . . » 49,500
22. Tritone Giuseppina . . . » 49,246
23. Ferrante Antonina . . . » 48,964
24. Colaiuda Edda . . . » 47,832
25. Saltarelli Esther . . . » 47,823
26. De Matteo Elvira . . . » 47,805
27. Antonelli Iole . . . » 47,669
28. Ciccarelli Ediva . . . » 47,487
29. Verticelli Concetta . . . » 47,400
30. Valeri Assunta . . . » 46,887
31. Fidanza Anatolia . . . punti 46,164
32. Orvelli Salmaggi Anna . . . » 46,105
33. Aloisio Eugenia . . . » 45,932
34. Romito Lina . . . » 45,548
35. Cardinale Eside . . . » 45,232
36. Bonanni Liliana . . . » 45,130
37. Simonetti Fabiana . . . » 45,000
38. Rosa Antonina . . . » 44,363
39. Salvati Antonina . . . » 43,800
40. Bartolomucci Anna Maria . . . » 43,330
41. Trocchio Adalgisa . . . » 43,296
42. Iacobucci Maria . . . » 42,796
43. Casertano Anna . . . » 42,400
44. Antonelli Apollonia . . . » 42,098
45. Cervellini Rosa . . . » 41,981
46. Lognini Clara . . . » 41,680
47. Iacuitti Irene . . . » 41,300
48. Partenzi Mariangela . . . » 41,212
49. Franchi Virginia . . . » 41,080
50. Petrocco Triestina . . . » 40,908
51. Capulli Augusta . . . » 40,800
52. Luciani Adele . . . » 40,400
53. Esposito Gina . . . » 40,046
54. Cianfarano Giulia . . . » 40,000
55. Cerasoli Bruna . . . » 39,046
56. Bianchi Dora . . . » 35,850

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quelli dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1961

Il medico provinciale: MOROSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3827 del 28 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1960 bandito con decreto n 1314 del 12 maggio 1961;

Visto l'ordine con il quale le concorrenti hanno chiesto le sedi poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sotto indicate, quali vincitrici del concorso indicato nelle premesse, sono assegnate le seguenti sedi:

1) Ludovici Carmina: L'Aquila (frazione Collebrincioni);
2) Di Corpo Anna: Barete;
3) Sabbatini Fermina: Barisciano (frazione Picenze);
4) Capulli Maria Luisa: Celano (2ª condotta);
5) Sbattella Giuseppina: Cocullo.

All'ostetrica Ricci Bice, che occupa il 5° posto della graduatoria generale, non viene assegnata l'ultima condotta disponibile di Cocullo, in quanto detta sede non risulta indicata nella domanda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di L'Aquila ed in quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 30 dicembre 1961

Il medico provinciale: MOROSI

(155)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.